



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 586/2019
SALVATORE DOVERE		UP - 27/02/2019
DANIELA RITA TORNESI		R.G.N. 35642/2018
UGO BELLINI		
ALESSANDRO RANALDI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MD nato a **X** il **X** 1990

avverso la sentenza del 15/05/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

E' presente l'avvocato Creti GIOVANNA del foro di MILANO in difesa di PARTE CIVILE

ECA in sostituzione dell'avvocato CARBONE ANTONELLA del foro di MILANO come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato CASNA SHARA del foro di MILANO in difesa di **MD**

che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.5.2018 la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile **ECA** ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado e condannato agli effetti civili **DM** in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di **ECE**

In punto di fatto i giudici di merito hanno accertato che il **M**, alla guida della propria autovettura Mercedes, mentre percorreva la SP 59, di notte e con condizioni climatiche avverse (forte pioggia), investiva la persona offesa che, all'atto dell'impatto con l'autovettura, era seduta al centro della corsia perché caduta accidentalmente dalla bicicletta sulla quale viaggiava.

Diversamente dal primo giudice, la Corte di appello ha ritenuto che il **M** nell'occorso non avesse regolato la velocità secondo le prescrizioni del codice della strada e non avesse prestato l'attenzione dovuta nella guida, non avvedendosi colposamente della presenza del pedone a terra.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

1) Vizio di motivazione, per avere illogicamente e contraddittoriamente fondato la colpa del ricorrente sulle valutazioni del consulente tecnico nominato dal PM, ing. **S**, e sulla considerazione che, in ogni caso, anche ammesso che la visibilità della sede stradale fosse stata del tutto compromessa, questo avrebbe dovuto indurre l'imputato a moderare ulteriormente la velocità fino al punto da essere in grado di rilevare ostacoli sulla strada.

Controbatte il ricorrente, quanto alle valutazioni del consulente tecnico, che la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto da questi riferito in sede di esame dibattimentale, secondo cui non era stato possibile accertare la velocità che il conducente avrebbe dovuto tenere per evitare l'urto. Inoltre, nella stessa relazione scritta risulta che non era stato possibile stabilire quale fosse la velocità tenuta dal veicolo e se questa fosse o meno adeguata alla situazione e alle condizioni climatiche.

Quanto alla seconda considerazione, osserva il ricorrente che laddove fossero state correttamente valutate le dichiarazioni rese in istruttoria

dibattimentale dal c.t. del PM e dai testi **S** e **S** le conclusioni sarebbero state differenti, poiché costoro hanno sostanzialmente riferito che il veicolo del prevenuto procedeva a velocità moderata e, viste le condizioni, non avrebbe potuto scorgere il pedone a terra.

II) Violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, stante l'equiparazione dell'appello proposto dalla parte civile con quello proposto dal Pubblico ministero, con necessaria applicazione analogica del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Osserva che l'appello della parte civile si basava sull'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della consulenza tecnica dell'ing. **S** e delle deposizioni dei testi **S** e **S**, e quindi per motivi attinenti alla valutazione della prova orale dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sulla scorta delle seguenti considerazioni.

2. Occorre qui ribadire il principio enunciato da lungo tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sin da Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994 - dep. 1995, Felice ed altro, Rv. 20148701), secondo il quale la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi *in toto* a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Inoltre, il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento, disancorata dalla realtà processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito.

In buona sostanza, la totale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice di appello di raffrontare il proprio *decisum*, non solo con le censure dell'appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, che si compone sia della ricostruzione del fatto che della valutazione complessiva degli

elementi probatori, nel loro valore intrinseco e nelle connessioni tra essi esistenti.

Sul tema in disamina la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato il concetto di "motivazione rafforzata", per esprimere, con la forza semantica del lemma, il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, sia nel caso di pronuncia di condanna in seguito ad assoluzione pronunciata dal primo giudice (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 26290701; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 23167901), sia nel caso di pronuncia di assoluzione a seguito di precedente sentenza di condanna (Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C, Rv. 27014901; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 - dep. 2017, P.C. in proc. Mangano e altro, Rv. 26894801; anche se nel caso di ribaltamento assolutorio in appello non mancano voci dissonanti: cfr. Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, Pg e pc in proc. M, Rv. 27111001).

Si tratta di giurisprudenza che è andata successivamente sviluppandosi alla luce della lettura della innovazione introdotta nel 2006 (art. 5 legge 20 febbraio 2006, n. 46) con la modifica dell'art. 533 cod. proc. pen. e l'introduzione del canone dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". Si ritiene che esso implichi che, in mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta nel processo d'appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, debba essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella d'appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di colpevolezza. Perché possa dirsi rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è, dunque, più sufficiente una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. Ciò anche sulla scorta del principio secondo cui la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 25106601).

3. Alla luce di quanto sopra si deve osservare che le doglianze del ricorrente colgono nel segno laddove evidenziano che l'impugnata sentenza, nel riformare in condanna - sia pure ai soli effetti civili - la sentenza assolutoria di primo grado, non ha rispettato l'onere motivazionale di supportare la decisione con un corredo argomentativo rispettoso dei sopra delineati principi in tema di motivazione rafforzata.

Il convincimento del giudice di appello si fonda su generiche considerazioni che non tengono conto del fatto che non è stato possibile stabilire quale fosse la velocità tenuta dal veicolo condotto dal prevenuto e se questa fosse o meno adeguata alla situazione ed alle condizioni climatiche. La Corte territoriale si è limitata a trarre dimostrazione della fondatezza dell'addebito, ritenendo che l'imputato avrebbe comunque dovuto tenere una velocità idonea a rilevare la presenza di ostacoli sulla strada, indipendentemente dalla visibilità della sede stradale in cui è avvenuto l'incidente.

Ragionamento evidentemente illogico e non rispettoso dei principi di diritto che informano la materia della responsabilità colposa, caratterizzata dalla violazione di regole cautelari, generiche o specifiche, che devono preesistere alla condotta del soggetto agente, e che, in quanto tali, devono essere desunte da una valutazione *ex ante* rispetto al fatto e non sulla base di un ragionamento *ex post*, che si fondi cioè sulla mera verifica dell'evento (Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 2017, Di Pietro e altro, Rv. 26925401).

4. Ma il vizio principale da cui è affetta la sentenza impugnata è quello di aver basato la propria pronuncia su un diverso apprezzamento, rispetto a quello del giudice di primo grado, delle prove dichiarative assunte in dibattimento, ritenute decisive per fondare la responsabilità del ricorrente, senza procedere alla necessaria rinnovazione in appello della relativa istruttoria dibattimentale.

4.1. E' infatti noto l'ormai pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 26748701). Il principio vale anche per il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa

ritenuta decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 26748901; analogamente, nel caso di giudizio abbreviato, cfr. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 26978701; ancora, sull'*overturning* ai soli effetti civili, cfr. Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morri, Rv. 26857901)

4.2. La sentenza impugnata ha violato l'enunciato principio, incorrendo nel denunciato vizio motivazionale, avendo diversamente interpretato, ai fini decisionali, le deposizioni del consulente tecnico, ing. **S**, e dei testi **S** e **S**, che erano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Nel caso, pur non potendosi fare specifico riferimento alla invocata normativa introdotta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che trova applicazione soltanto all'ipotesi del ricorso proposto - agli effetti penali - dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, può certamente essere preso in considerazione il sopra indicato vizio motivazionale, derivante dalla mancata rinnovazione istruttoria di prove dichiarative decisive (per inciso, con notizia di decisione del 28.1.2019, le Sezioni Unite hanno fornito risposta affermativa al quesito se il giudice di appello sia tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale procedendo all'esame del perito, o del consulente tecnico, se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva).

In questa prospettiva, richiamando le argomentazioni delle Sezioni Unite Patalano, e prima ancora quelle della sentenza Dasgupta, affinché l'*overturning* si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio", non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove orali rivelatesi decisive. La motivazione risulterebbe altrimenti affetta dal vizio di aporia logica, derivante dal fatto che il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti.

5. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale sarà tenuto a rivalutare la sussistenza o meno della responsabilità del ricorrente secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del diritto civile (cfr. Sez. 4, n. 45786 del 11/10/2016, Assaiante, Rv. 26851701). Ciò in quanto, poiché l'azione civile è esercitata nel processo penale, il suo buon esito presuppone l'accertamento della sussistenza del reato, nel rispetto dei principi di rinnovazione istruttoria sopra indicati in caso di *overturning*, che fanno

da corollario al canone di giudizio per cui la responsabilità va accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, al regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda il regolamento delle spese di questo grado.

Così deciso il 27 febbraio 2019

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi



Il Presidente
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22/05/19



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo

